

contabilità visto che a tale soggetto l'attore riferisce esplicitamente il fatto di aver espresso nelle proprie relazioni - così come indicate nel prospetto informativo - un giudizio senza rilievi in ordine ai bilanci ed alle relazioni finanziarie della Ba.Ma., poi confluite nel prospetto, sicché il revisore dei conti è certamente da ricomprendere tra le "persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto", secondo la previsione dell'art. 94 TUF.

L'attore infatti non invoca detta norma, ma di certo è prerogativa del giudice qualificare giuridicamente il fatto allegato dalla parte.

Detta operazione ermeneutica non rende di per sé applicabile l'art. 101, comma 2, c.p.c. trattandosi di una qualificazione in solo diritto di un fatto compiutamente dedotto dalla parte.

In relazione alla responsabilità da prospetto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. un. n. 8034 dell'8 aprile 2011), regolando un conflitto di competenza, ha chiarito che la responsabilità da prospetto non veridico è conseguenza di un illecito aquiliano autonomo, che accomuna, in via solidale, non soltanto tutti i soggetti che abbiano materialmente provveduto alla sua redazione, ma anche quelli che ne abbiano successivamente fatto uso in sede di offerta pubblica o privato collocamento dei titoli in esso rappresentati, in quanto la responsabilità nasce all'atto della propalazione di notizie, informazioni, indicazioni false o fuorvianti; ne deriva che la materiale illustrazione e consegna da parte dell'offerente del prospetto, di cui l'investitore assuma la non veridicità, integra ed esaurisce la condotta illecita del primo ed identifica il "locus commissi delicti" come il luogo in cui le condotte materiali descritte sono state tenute, in quanto l'azione illecita si consuma nel luogo in cui il prospetto viene diffuso.

La direttiva 2003/71/CE (c.d. direttiva prospetti), di riferimento nel presente giudizio *ratione temporis*, ha determinato la modifica del Testo Unico Finanze (TUF) disponendo - all'art. 6 par. 1 - in materia di responsabilità civile che "gli Stati membri dispongono che la responsabilità per le informazioni fornite in un prospetto sia attribuita almeno all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi. Le persone responsabili sono chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, la denominazione e la sede sociale; deve inoltre essere riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata". Lo stesso articolo aggiunge poi - par. 2 - che "gli Stati membri provvedono a che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità civile si applichino alle persone responsabili per le informazioni fornite in un prospetto. Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto".

Tali principi sono stati recepiti nei commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 94 del TUF secondo cui:

8. L'emittente, l'offerente e l'eventuale garante, a seconda dei casi, nonché le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, ciascuno in relazione alle parti di propria competenza, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

9. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato la diligenza prevista dal comma precedente.

10. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le eventuali traduzioni, salvo che la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme ad altre parti del prospetto oppure che essa, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nel valutare se investire nei prodotti finanziari offerti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale

riguardo.

11. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

Quindi la responsabilità da prospetto grava, in primo luogo sull'emittente cui non succede - per le ragioni anzidette - l'odierno cessionario.

Tuttavia, il prospetto in questione, adempiendo alle previsioni di legge, indica, oltre alla banca in qualità di emittente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale quali soggetti responsabili delle informazioni contenute nel prospetto, che ne attestano la conformità ai fatti e garantiscono l'assenza di omissioni tali da alterarne il senso.

Inoltre, il Tribunale osserva che rispetto al prospetto del 6 febbraio 2012, in aggiunta ai soggetti sin qui citati, occorre anche verificare la responsabilità che la banca ha assunto svolgendo anche il ruolo d'intermediario che, in conflitto di interessi reso noto all'acquirente, ha curato la negoziazione dei titoli.

Infatti, la norma precisa anche che la responsabilità grava sull'intermediario responsabile del collocamento che, secondo la definizione di cui all'art. 93 bis, comma 1, lett. e) TUF, è il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico.

Si tratta, quindi, del soggetto professionale di cui l'emittente si avvale per il collocamento dei titoli, nel nostro caso la stessa Ba.Ma. s.p.a.

Nel caso di specie, va osservato che il collocatore intratteneva con il soggetto acquirente anche un rapporto contrattuale, cioè il contratto - quadro con lui stipulato nel 1998, di cui l'ordine di acquisto rappresenta solo il momento esecutivo e di svolgimento del rapporto.

La responsabilità dell'intermediario che abbia collocato ai compratori al dettaglio gli strumenti finanziari può essere affermata sulla base delle norme di comportamento degli intermediari finanziari, secondo l'art. 21 TUF, ed è una responsabilità contrattuale trattandosi dell'esecuzione di un contratto - quadro.

Infatti, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26724 del 19 dicembre 2007 e n. 8464 del 10 aprile 2014) ha chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

Nel caso di specie, secondo il disposto dell'art. 21 TUF è evidente la violazione del dovere di correttezza e trasparenza da parte del collocatore che ha venduto titoli fondati su una situazione patrimoniale della cui falsità era ovviamente a conoscenza trattandosi di suoi stessi titoli, rivelando così al cliente solo parzialmente il conflitto di interessi.

Resta, quindi, da stabilire se la banca cessionaria, subentrata nel contratto - quadro ex art. 2558 c.c., debba rispondere dell'inadempimento a suo tempo consumato dalla Ba.Ma. S.p.A.

Ritiene il Tribunale che la risposta a detto quesito debba essere negativa, visto che la responsabilità contrattuale imputabile al cessionario è riferibile solo alle prestazioni non ancora eseguite oppure agli inadempimenti già contestati e da lui

conoscibili al momento della cessione, mentre non è riferibile alle prestazioni già rese ed esauritesi, del cui inadempimento non può che rispondere il cedente.

Sul punto va rammentato (cfr. Cass. n. 19870 del 15 settembre 2009) che l'art. 2558, comma 2, c.c. dopo aver previsto la successione automatica del cessionario nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, non aventi carattere personale, prevede la facoltà per il terzo ceduto di recedere per giusta causa dal contratto entro tre mesi dalla notizia della cessione e, in questo caso, fa salva la responsabilità del cedente.

La norma viene tradizionalmente interpretata nel senso che non è una norma di favore per il terzo ceduto, ma una norma posta a garanzia della continuità aziendale e dell'unitarietà del suo esercizio che, eccezionalmente, riconosce al soggetto che subisce coattivamente gli effetti di una modifica del rapporto contrattuale, la possibilità di sciogliersi da quel rapporto in presenza di una giusta causa.

Tale forma di tutela, al pari di altri casi di recesso, non prevede forme ulteriori di risarcimento per il recedente e solo in relazione agli effetti economici sfavorevoli che ne potrebbero derivare dal fatto di privare l'azienda di un rapporto contrattuale sul quale il cessionario aveva confidato, fa salva la responsabilità dell'alienante verso quest'ultimo.

Detta norma pone quindi anche una netta separazione tra le possibili pretese risarcitorie azionabili dal soggetto ceduto.

Con riferimento alle prestazioni già rese ed esauritesi con l'esecuzione delle varie obbligazioni (nel caso concreto, con l'esecuzione di ordini di investimento sulla base di un profilo di investitore ritenuto errato), non oggetto di accertamento all'epoca della cessione, la responsabilità deve necessariamente gravare sull'alienante, cioè sulla parte originaria del rapporto, mentre graverà sul cessionario per le obbligazioni ancora ineseguite o per le nuove obbligazioni attuate in esecuzione di un rapporto di durata.

Ancora, tra le persone responsabili delle informazioni contenute nel prospetto deve annoverarsi anche la società di revisione, atteso che - come allega l'attore - il prospetto informa che la banca ha confermato l'incarico della revisione legale dei conti alla società Pr. S.p.A. (ai sensi e per gli effetti del Capo V e degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 39/2010), per gli esercizi sociali relativi al periodo 2010-2018 compreso e che la Società di Revisione, con apposite relazioni, ha espresso per ciascun esercizio e semestre relativo al suddetto periodo un giudizio senza rilievi con apposite relazioni; inoltre, si specifica che le relazioni della società di revisione relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008, 2009, 2010 ed alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011 sono incluse nei relativi bilanci e che ad analoga revisione da parte del revisore legale sono state sottoposte le informazioni finanziarie del Gruppo Ba.Ma. estratte dai vari bilanci e si conclude informando che le relazioni relative ai bilanci consolidati sono, altresì, riportate integralmente nel Capitolo 20, Paragrafo 20.5.1. del prospetto.

Sul punto non può essere condivisa la tesi della convenuta che richiama l'art. 6 della Direttiva Prospetto secondo cui le persone responsabili devono essere chiaramente indicate nel prospetto con la loro qualifica e la loro funzione o con l'indicazione della sede sociale e nel prospetto deve essere riportata una loro attestazione che per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne la portata.

In realtà, è l'art. 96 TUF a prevedere le forme ed il modo in cui il legislatore nazionale ha previsto il modo in cui le certificazioni dei bilanci da parte del revisore legale dei conti si traducono in responsabilità per la veridicità delle informazioni contenute nel prospetto.

Infatti, detta norma dispone che "l'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio".

Ne deriva che l'offerta stessa è impossibile in assenza delle relazioni e delle valutazioni del revisore legale dei conti nei cui confronti; pertanto, è superfluo ipotizzare una responsabilità concorrente ex art. 2043 c.c. (che in ogni caso sussisterebbe),

visto che l'art. 94 TUF si pone come norma speciale e come regolamento della responsabilità dei soggetti che concorrono - da diverse posizioni - a formulare l'offerta pubblica e che sono chiamati a garantire con il loro operato la veridicità e l'affidabilità delle informazioni sottoposte agli investitori o con l'assunzione diretta di responsabilità (emittente, organi amministrativi e di controllo) o con la predisposizione necessaria di certificazioni contabili che rendono possibile l'offerta al pubblico e ne costituiscono il fondamento (società di revisione legale dei conti).

Del resto sarebbe illogico regolare la responsabilità degli organi amministrativi e di controllo secondo il regime dell'art. 94 TUF ed escludere dal novero la società di revisione che deve loro fornire le certificazioni e le valutazioni da cui dipende la possibilità stessa di formulare l'offerta.

Con riferimento quindi ai soggetti responsabili, nel caso concreto, della veridicità di quelle informazioni (Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e società di revisione), si è già detto che la Suprema Corte ha già avuto modo di inquadrare la c.d. responsabilità da prospetto nel comparto aquiliano (Cass. Sez. Un., 8 aprile 2011, n. 8034; Cass. 11 giugno 2010, n. 14056), ribadendo anche di recente (Cass. n. 15707 del 14 giugno 2018) che in tema di sollecitazione al pubblico risparmio, la responsabilità per violazione delle regole destinate a disciplinare il prospetto informativo che correde l'offerta di prodotti finanziari ha natura aquiliana, essendo tali regole volte a tutelare un insieme ancora indeterminato di soggetti ed a consentire a ciascuno di essi la corretta percezione dei dati occorrenti al compimento di scelte consapevoli, non essendo ancora configurabile, al momento dell'emissione del prospetto, un contatto sociale con i futuri eventuali investitori.

Quindi, il danneggiato è esonerato dalla prova della colpa o del dolo del danneggiante e può limitarsi a provare il nesso causale tra il danno e la condotta del danneggiante, con la precisazione che l'investitore danneggiato non deve provare l'inosservanza degli obblighi informativi spettando ai soggetti predetti la prova di aver impiegato la massima diligenza.

Invece, i soggetti danneggianti devono provare che il danno sia dovuto ad un evento imprevedibile ed inevitabile.

Va altresì osservato che l'art. 94 TUF esclude qualsiasi presunzione di solidarietà passiva tra i possibili responsabili del danno, riferendosi esplicitamente ad un'imputazione a ciascuno "in relazione alle parti di propria competenza".

Per quanto concerne, poi, il nesso causale, a norma dell'art. 94, comma 8, TUF esso sussiste tra il fatto illecito e i soli "danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto", così introducendosi la presunzione di legge secondo cui la dichiarazione di cui si assicura la veridicità ed affidabilità, che si riveli successivamente ingannevole, integra un illecito in re ipsa.

Così ha ritenuto pure la Suprema Corte (vds. Cass. n. 14056 dell'11 giugno 2010) secondo cui in presenza di un prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione di azioni societarie che contenga informazioni fuorvianti in ordine alla situazione patrimoniale della società, l'emittente al quale le errate informazioni siano imputabili, anche solo a titolo di colpa, risponde verso chi ha sottoscritto le azioni del danno subito per aver acquistato titoli di valore inferiore a quello che il prospetto avrebbe lasciato supporre, dovendosi presumere, in difetto di prova contraria, che la non veridicità del prospetto medesimo abbia influenzato le scelte d'investimento del sottoscrittore.

Sempre sul tema dell'imputazione della responsabilità, va peraltro rilevato come gli amministratori ed i sindaci possano essere chiamati a rispondere dello stesso danno secondo le ordinarie norme civilistiche (artt. 2395 e 2407 c.c.) e secondo l'ordinario regime di ripartizione degli oneri di allegazione e di prova.

Rispetto ad essi, dunque, è onere del danneggiato allegare e provare - con riferimento a ciascuno dei soggetti convenuti - l'atto doloso o colposo o l'omesso controllo rivelatosi dannoso ed il relativo nesso causale.

A sua volta, la società potrà essere chiamata a rispondere ex art. 2049 c.c. dei fatti illeciti compiuti dai propri amministratori dal momento che "nell'ambito della responsabilità per fatto illecito compiuto dall'amministratore di una società di capitali, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, si deve distinguere l'atto compiuto al di fuori dell'attività gestoria ed incidente nella sfera della sua attività individuale (di cui l'amministratore risponde ai sensi dell'art. 2043, senza impegnare la



responsabilità della società amministrata) e l'atto illecito compiuto nell'ambito dell'attività gestoria, regolato dall'art. 2395 c.c. Di tale atto illecito risponde la società amministrata; il titolo di tale responsabilità, che si aggiunge a quella dell'amministratore in proprio, si può far discendere o dal rapporto organico dell'amministratore con la società, che risponde del fatto illecito dei soggetti portatori dei propri organi; ovvero dal principio dell'art. 2049 c.c., estensivamente inteso (per tale problematica, si vedano Cass. 12 giugno 1969 n. 2074; Cass. 3 novembre 1983 n. 6469, in motivazione, Cass. 5 dicembre 1992, n. 12951, Tribunale Milano, sez. X, 03/10/2009, n. 11786 e Trib. Torino n. 1667 del 28 marzo 2017).

Detti principi, si applicano anche ai sindaci stante la previsione dell'art. 2407 c.c.

Infatti, la Suprema Corte (Cass. n. 25178 del 14 dicembre 2015) ha chiarito anche che la responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, cosicché l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.

Passando al contenuto dei doveri imposti ai Sindaci dalla legge, va ancora chiarito che essi, lungi dal potersi limitare ad un'acritica presa d'atto dell'operato degli amministratori, sono responsabili della vigilanza sulla gestione che deve essere svolta secondo criteri di ragionevolezza economica, almeno con riferimento alle operazioni degli amministratori manifestamente imprudenti e prive di logiche economiche che devono necessariamente generare la formulazione di rilievi e l'attivazione dei poteri di reazione.

La Suprema Corte è netta nell'affermare che (vds. Cass. n. 23233 del 14 ottobre 2013) sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci, che non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate e non abbiano esercitato poteri sostitutivi che, secondo l'"id quod plerumque accidit", avrebbero condotto ad una più sollecita emersione dell'insolvenza ed evitato il danno consistente nell'aggravamento del dissesto e determinato dal ritardo con cui l'insolvenza è accertata.

Secondo i giudici di legittimità (Cass. n. 13081/2013) il collegio sindacale è tenuto ad un controllo di legalità non puramente formale, bensì esteso al contenuto sostanziale dell'attività sociale e dell'azione degli amministratori allo scopo di verificare che le scelte discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione.

Tale principio implica un ampliamento delle finalità della vigilanza dei sindaci previste dall'art. 2403, Codice civile, esteso a profili di merito quando le operazioni societarie o contabili sono tanto incongruenti con la realtà aziendale e che, ancorché sottoposte ad un mero controllo di legittimità, dovrebbero ad un operatore attento e vigile far presumere il compimento di operazioni irregolari e pericolose per il patrimonio sociale.

Di fronte ad operazioni societarie o riscontri sulla documentazione contabile che appaiono prima facie (anche senza entrare nel meticoloso controllo del merito) affette da contraddizioni, assurdità, illogicità o antieconomicità, il Collegio ha l'obbligo di vigilare e in caso contrario è ritenuto responsabile in merito alla sua mancata vigilanza.

Del resto, anche le norme di comportamento del collegio sindacale, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, prevedono che, nell'esercizio della vigilanza sul rispetto dei principi di buona amministrazione, sia dovere dei sindaci, sulla base delle informazioni ricevute, vigilare che gli amministratori abbiano, in relazione alle decisioni assunte relativamente ad operazioni di gestione, acquisito le opportune informazioni, posto in essere le cautele e le verifiche preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Le suddette norme di comportamento impongono che tali verifiche si concretizzino, ad esempio, nell'accertare che le scelte gestionali siano ispirate a criteri di ragionevolezza, che siano congruenti con le risorse ed il patrimonio di cui la società dispone, che gli amministratori non compiano operazioni manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale.

E' altresì raccomandato ai sindaci di prestare particolare attenzione all'informativa sulla pianificazione economica e finanziaria riferita ad iniziative rilevanti per dimensione e per novità, richiedendo all'organo amministrativo le manovre correttive e monitorando l'andamento nel corso dell'incarico.

Poste tali premesse in diritto, può affrontarsi l'eccezione di prescrizione, formulata soltanto da alcuni dei convenuti.

In diritto è opportuno premettere che il collegio aderisce all'orientamento secondo cui l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente (da ultimo Cass. n. 9808 del 20 aprile 2018).

Nel caso concreto l'eccezione si estende certamente agli ex amministratori ed agli ex sindaci trattandosi di condebitori solidali ed alla banca, ove ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c. in via solidale con gli amministratori ritenuti responsabili ex art. 2395 ed ex art. 2407 c.c..

Invece, l'eccezione non formulata personalmente dall'interessato non si estende ai soggetti responsabili ex art. 94 TUF atteso che si tratta di una responsabilità parziaria e non solidale.

Nel caso di specie, dunque, vi sono due diversi regimi di valutazione del termine di decorrenza della prescrizione.

Per quanto concerne i soggetti interessati dall'ordinaria responsabilità civilistica e solidale, il termine di decorrenza non può coincidere con il giorno di sottoscrizione delle azioni offerte in opzione o con il compimento del singolo atto da parte degli amministratori o dei sindaci (peraltro non individuato), secondo la lettera dell'art. 2395, secondo comma, c.c..

Infatti, con riferimento a detta norma, la giurisprudenza, riconoscendo all'azione natura extracontrattuale, ha applicato la disciplina dell'art. 2947 c.c. (che parla di "fatto", mentre l'art. 2395 c.c. di "atto"), per "fatto" intendendosi non la semplice azione od omissione, ma l'intera fattispecie lesiva, compreso il verificarsi del danno.

Cosicché, laddove il secondo sia cronologicamente posteriore al primo, la prescrizione decorrerà da quest'ultimo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., va considerato che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente (o, comunque, con l'ordinaria diligenza) percepibile e riconoscibile.

Nel caso presente, tale termine non può che individuarsi nel giorno 15 ottobre 2013, data in cui il Ministro delle Finanze ha sciolto gli organi societari di Ba.Ma. rendendo così nota e percettibile la non corrispondenza tra la situazione patrimoniale riportata nel prospetto e quella reale, circostanza che è ammessa dallo stesso attore e non è contraddetta dai convenuti.

Per tale tipo di responsabilità, pertanto, non è certamente maturata la prescrizione.

Per quanto concerne, invece, la responsabilità da prospetto, disciplinata dall'art. 94, undicesimo comma, TUF le decorrenze sono individuate esplicitamente dalla legge e coincidono con la data di pubblicazione del prospetto (6 febbraio 2012, nel caso concreto) ovvero con i due anni anteriori all'esercizio dell'azione ove l'attore dimostri di aver appreso entro detto termine la falsità delle informazioni.

Nel caso di specie la seconda ipotesi è da escludere atteso che - come già detto - la scoperta della falsità o delle omissioni nelle informazioni del prospetto da parte dell'attore deve farsi coincidere con la data del 15 ottobre 2013 mentre l'azione è stata introdotta solo nel 2017.

In concreto, poi, solo il convenuto Gi. - peraltro non interessato alla responsabilità ex art. 94 TUF - ha sollevato tale specifica eccezione, specificando che era errata la qualificazione giuridica dei fatti da parte dell'attore che aveva invocato l'art. 2395 c.c., mentre Pi.Va. - Presidente del Collegio Sindacale -, che pure ha eccepito la prescrizione, non ha citato la norma, ma ha allegato il fatto, cioè l'avvenuta pubblicazione del prospetto alla data del 6 febbraio 2012 ed il decorso del quinquennio da detta data, rispetto alla citazione che è stata consegnata all'ufficiale giudiziario il 10 febbraio 2017, come risulta dal bollino sul retro dell'atto di citazione originale, munito della prova delle notifiche.

Deve quindi rilevarsi che, nei confronti del convenuto Va., che non è condebitore solidale degli altri soggetti responsabili ex art. 94 TUF, l'azione è prescritta.

L'eccezione sollevata dal convenuto Mi.Am. - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ba.Ma. all'epoca della pubblicazione del prospetto - è così formulata: "l'azione è prescritta non essendo stata esercitata entro i cinque anni da quanto è stato

compiuto l'atto che si indica come fonte del danno (il contratto tra BM e l'attore è stato sottoscritto il 09.06.1998 ed il prospetto informativo sull'aumento di capitale è stato pubblicato il 6.02.2012)".

Anche in questo caso, pur in assenza dell'indicazione della norma, l'azione può dirsi prescritta atteso che sono invariati il termine di decorrenza (6 febbraio 2012) e la consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario (10 febbraio 2017).

Pr. S.p.A. non ha formulato l'eccezione ex art. 94, undicesimo comma, TUF, né ha allegato un fatto estintivo qualificabile in diritto secondo detta norma.

Infondata è l'eccezione di pregiudizialità del processo penale che vede imputati parte degli odierni convenuti per gli stessi fatti, non essendovi prova del fatto che l'attore abbia ivi esercitato o trasferito l'azione civile.

Nel merito, l'azione è fondata con esclusivo riferimento alle persone responsabili secondo l'art. 94 TUF della veridicità delle informazioni contenute nel prospetto pubblicato il 6 febbraio 2012 per la sottoscrizione delle azioni in opzione di Ba.Ma. S.p.A. cioè Pr. S.p.A. in quanto persona responsabile delle informazioni inserite nel prospetto.

E' infatti irrilevante il fatto che l'attore avrebbe potuto disinvestire già prima dell'iniziativa del Ministro delle Finanze di sciogliere gli organi della banca, atteso che è evenienza del tutto ordinaria per gli investimenti in titoli azionari registrare perdite anche considerevoli e non disinvestire in attesa di una "ripresa" o di una "risalita" che diminuisca o assorba le perdite.

Non può dubitarsi che la realtà della crisi della banca - e dunque la non attendibilità delle informazioni contenute nel prospetto - è divenuta oggettiva e percepibile a chiunque solo con la "certificazione" da parte del Ministro dell'Economia, cioè della pubblica autorità.

Secondo lo schema della responsabilità delineata dall'art. 94 TUF era onere della convenuta dimostrare di aver adottato ogni diligenza per assicurare la veridicità delle informazioni propalate al pubblico, mentre non compete all'attore dimostrare la falsità dei dati; così come era onere della convenuta provare che la crisi della banca fosse imputabile esclusivamente a fatti sopravvenuti alla pubblicazione del prospetto e, quindi, imprevedibili al momento della sua predisposizione.

Nel caso di specie, nessuna prova è stata addotta in tal senso dal soggetto responsabile che deve quindi essere condannato al pagamento in favore dell'attore dell'importo non contestato dell'esborso sopportato per l'acquisto (Euro 296.364,40), cui devono aggiungersi rivalutazione annuale e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data di sottoscrizione dell'adesione all'offerta (14 febbraio 2012) al saldo effettivo.

La domanda deve invece essere respinta nei confronti dei restanti convenuti atteso che l'attore non ha provato le rispettive e singole condotte, dolose o colpose, che avrebbero causato il danno da lui lamentato, tanto da non averli neppure citati nominativamente nell'esposizione del fatto. Nei loro confronti, infatti, l'attore era onerato dell'allegazione e della prova del singolo atto doloso o colposo posto in essere - individualmente o collegialmente - dagli organi amministrativi e di controllo e rivelatosi direttamente dannoso nei suoi confronti; l'attore si è invece limitato a ritenere i convenuti, membri degli organi amministrativi e di controllo, responsabili in ragione della loro funzione e del loro ruolo imputando agli stessi l'inefficacia della loro azione e l'inottemperanza dei loro doveri alla luce della sorte subita dall'istituto bancario; tuttavia, è evidente che una tale responsabilità può essere fatta valere solo dalla stessa banca o dai soggetti che sono ad essa succeduti, mentre il singolo socio deve provare il danno diretto subito per effetto di specifiche condotte o di specifici omessi controlli.

Devono quindi essere respinte anche le chiamate in garanzia, compresa quella della banca tenuto conto del titolo della condanna.

Le spese possono compensarsi nei confronti della banca convenuta, stante il contrasto di giurisprudenza sulla sua legittimazione passiva, mentre per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riferimento alle singole Difese costituite in giudizio, come elencate nell'epigrafe della sentenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1328/2017, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:

- ritenuta la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per le domande svolte dall'attore in pregiudizio di CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e di Banca d'Italia;
- condanna Pr. S.p.A. al risarcimento del danno in favore dell'attore con il pagamento dell'importo di Euro 296.364,40 oltre interessi legali dal 14 febbraio 2012 al saldo effettivo e rivalutazione annuale;
- dichiara la prescrizione dell'azione nei confronti di Pi.Va. e di Mi.Am.;
- rigetta l'azione nei confronti degli altri convenuti e chiamati in causa, siccome infondata;
- condanna Pr. S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore e le liquida in Euro 21.387,00 per compenso, oltre Euro 2.428,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese del giudizio tra Lu.Ma. e (...) s.p.a.;
- condanna Lu.Ma., al pagamento delle spese del giudizio in favore dei restanti convenuti e delle assicurazioni chiamate in giudizio e le liquida in Euro 21.387,00 per compenso, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per ciascuna delle Difese costituite in giudizio come elencate nell'epigrafe della sentenza.

Così deciso in Ancona il 7 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2019.